



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

La Commissione d'istruzione
presso l'Alta Corte di Giustizia composta dei
Signori Senatori: Santamaria Nicolini S. E.
Francesco Presidente; Cosronchi Argeli Conte
D^o Giovanni; Cotti Comm. Av. Pietro; De Ce-
sare Comm. Av. Michelangelo; Lanzara Comm.
Av. Giuseppe; Munichi Conte Av. Carlo; Schupfer
Comm. Prof. Francesco

Vista la querela fatta da Luigi Stefano-
ni per omissione o rifiuto di un atto di uf-
ficio ai termini dell'art. 178 del cod. pen. con-
tro l'On. Comm. Giorgio Giorgi, Senatore del
Regno e Presidente della IV^a Sezione del Consi-
glio di Stato.

Vista la requisitoria del Proc. Gen. così con-
cepita:

Premesso in fatto, che, con esposto del 30 maggio
ultimo presentato alla Cancelleria dell'Alta Corte,
il Cav. Luigi Stefanoni assumeva, che, sin dal
4 marzo '99, egli aveva depositato nella segreteria
della IV^a Sezione del Consiglio di Stato, un ricorso
in carta libera, perché fatto nello interes-
se della legge, contro un provvedimento del
la Intendenza di Finanza di questa città:
che codesto ricorso invece di essere portato,

come per legge, alla cognizione della Sessione stessa, a cui era diretto, gli era stato restituito per ordine del Presidente della Sessione, Comm. Giorgi, il quale pretendeva fosse recato in carta da bollo ed accompagnato dal deposito di 15 fogli anche di carta bollata per la relativa decisione; che, non potendo egli, il querelante, uniformarsi a tale capricciosa ingiunzione, affatto contraria all'esplicito disposto dell'art. 22, § 10 della legge sul bollo, la quale esime da tassa i ricorsi fatti nell'interesse della legge, ripresentava il 16 maggio ultimo, alla stessa segreteria della Sessione, il detto ricorso, insistendo perché in ogni caso nella questione di forma circa la ricevibilità, o meno, di esso, fosse chiamata a decidere, preliminarmente, la Sessione medesima, esorbitando, a suo dire, siffatta indagine dalle attribuzioni del presidente; che, avendo, malgrado ciò, persistito il Comm. Giorgi nel suo rifiuto, lo Stefanoni, a sua volta, si era creduto in diritto di sporgere querela a carico di lui e pel detto ipotizzato nell'art. 178 del Cod. pen., ritenendone illegale ed arbitrario l'operato;

Atteso che evidentemente infondata si appalesa l'accusa che in forma abbastanza vivace, per non dirlo assai, si rivolge il querelante contro il Sen. Giorgi - il quale, lungi dall'aver violato la legge e con la prova intensiva di mandare un diritto spettante allo Stefanoni - nel che si concreta la essenza ed oggettività giuridica del reato di omissione o rifiuto di un atto d'ufficio - non fece che ottemperare a quanto nel riguardo stabiliscono le disposizioni

che disciplinano la procedura del contenzioso
 amministrativo towards la IV Sezione del
 Consiglio di Stato, coordinate a quelle del
 la legge sul bollo per gli affari tra
 loro in questa sede. — Invero, l'art. 35 del
 la legge organica 2 giugno '89, che istituì
 la suddetta IV Sezione, è abbastanza
 chiaro, tassativo ed esplicito, nel suo tenore
 per potersi menomamente dubitare, che tutti
 i ricorsi ed atti a quella Sezione emanati
 tutti, come pure tutte le decisioni ed i provvedimenti
 di qualsivoglia natura, da essa emanati,
 debbano essere sottoposti alla formalità del bollo,
 a norma dell'art. 20, N. 34 della legge, testo unico, 4
 luglio '97. N. 414. — Ne sono eccettuate, soltanto, i ri-
 corsi elettorali, art. 27. e quelli presentati nello inte-
 resse delle pubbliche amministrazioni dello
 Stato, art. 22, N. 2 della stessa legge, testi citati.
 Intanto, quindi, si fa appello dallo Stefanoni
 al N. 10 del detto art. 22 per insistere nell'assun-
 to, manifestamente erroneo, che, trattandosi di
 ricorso nello interesse della legge, il ricorrente
 sia autorizzato a farlo in carta libera.
 A convincersi del contrario e del come male
 a proposito si sia fatto richiamo a questa
 disposizione si legge, è opportuno ricordare
 che ivi si parla « dei ricorsi o gravami nell'in-
 teresse della legge e della pubblica morale contro
 il personale contegno dei pubblici funzionari,
 quando non siano diretti contro le loro decisio-
 ni o disposizioni di ufficio, e purché non se-
 ne faccia uso in giudizio. » In altri termi-
 ni la esenzione dalla tassa di bollo riflette
 unicamente i reclami che si facessero in via
 amministrativa contro gli ufficiali pubblici
 e per quanto attiene alla loro condotta, che
 può sembrare, ed essere realmente possibile

Si provvedimenti Disciplinari. Ora a parte
de il ricorso Dello Stefanoni contro il provvedi-
mento, dato dall'Intendente di Finanza di que-
sta città e che per nulla interessava personal-
mente il ricorrente, era d'indole essenzialmen-
te contenzioso. come quello, che mirava al-
l'unico scopo di provocare una Decisione in
merito dalla IV Sezione, ormai, è risaputo,
né vi è che possa subitaneamente, e per quanto si è
vince dall'art. 24 della precitata legge organica,
che non è concepibile un ricorso nell'interes-
se della legge demandato alla cognizione del
Consiglio di Stato. Perchè quell'art. subordina
la facoltà di eccitare la giurisdizione al pre-
supposto della lesione di un interesse individua-
le e diretto. Non è consentito al privato cittadino
fino in questa sede lo esercizio di una azio-
ne quasi popolare od intesa ad ottenere la
riparazione di asserite violazioni di altrui di-
ritti. - Eppure consegue dal fin qui detto, come
sia perchè non trattavasi di un interesse per-
sonale, sia perchè non mirava a provocare
a carico dell'Intendente un provvedimento me-
ramente Disciplinare, ma invadeva il campo
del contenzioso, il ricorso presentato dallo Ste-
fanoni non poteva annoverarsi tra quelli, che
godono, per le succennate ragioni, della franchi-
gia dalla Cassa di bollo.

Altresochè non meno insussistente si mo-
stra la querela dello Stefanoni per ciò che riguar-
da l'obbligo del preventivo deposito di una
certa quantità di carta bollata per la retazio-
ne della relativa Decisione, che eventualmente
avrebbe potuto emettere la IV Sezione in ba-
se del suo ricorso. Ovverochè, dell'adempimen-
to di obbligo siffatto ne fu prescritto impresin-
dibile il Decreto R. 6 aprile '90, N. 6762, eman-

nato per la esecuzione della prefata legge organica.
 65 a torto, senza addurre una plausibile ragione,
 il querelante si è pur fatto lecito d'insorgere con-
 tro di esso, allegandone la incostituzionalità,
 quasi non fosse consentito, pel nostro diritto pub-
 blico interno, al potere sovrano di emettere pro-
 vedimenti che mirassero al migliore esplicamento
 di un principio di massima, come quello racchiu-
 so nell'art. 35 della più volte citata legge organica.
 Parimenti insussistente debba ravvisarsi l'atto di
 illegalità, che lo Stefanoni oppone all'ordinanza
 presidenziale del 30 dicembre '98, la quale per con-
 tro, fu ispirata dal saggio e lodevolissimo intento
 di por termine alle non infrequenti controversie
 che sorgessero tra i ricorrenti e la Segreteria del
 la IV Sezione, circa la determinazione del nu-
 mero dei fogli di carta bollata da depositare
 in occasione dei singoli ricorsi.

In fine non regge punto l'ultima obiezio-
 ne, che lo Stefanoni accampa contro l'opera-
 to del comm. Giorgi, per assumere, che, in ogni
 ipotesi, non questi, ma la stessa Sezione, a
 cui il ricorso era indirizzato, avrebbe dovuto
 prenderlo in esame, per decidere della regola-
 rità, o meno, formale di esso. — E non regge
 siffatta obiezione, per il riflesso che la Sezione,
 in tanto può conoscere di un determinato ricor-
 so, in quanto ne venga investita con Decreto del
 presidente, al quale incombe, anzitutto e pri-
 ma di darli corso, il dovere di verificare se l'at-
 to è conforme nelle sue formalità interiori alle
 disposizioni così della legge organica, come a quel-
 la del bollo. E ciò in consonanza di quanto
 prescrive l'art. 54 della legge 4 luglio '97, che fa ob-
 bligo al magistrato di astenersi dal provvedere ri-
 guardo ai ricorsi, che fossero in contravvenzione,
 per mancanza o insufficienza di bollo, alla

legge stessa, e sotto pena per Diippin, di essere tenuto in solido con le parti, al pagamento delle relative multe;

Altresì, pertanto, se, Dimostrata la perfetta legalità obiettiva dell'atto compiuto dal comm. Giorgi, e, quindi, la giustizia del rifiuto da lui apposto alla richiesta, davvero illegale dello Stefanoni, non occorrono altri argomenti, per indurre l'assoluta insussistenza della temeraria accusa prospettata nella querela in disamina. Solo, vuol si, ad esuberanza aggiungere, che, ad integrare la figura giuridica del Delitto di arbitraria omissione o rifiuto d'un atto d'ufficio, ipotizzato nell'art. 178 del cod. pen., oltre la illegalità obiettiva del motivo addotto dal funzionario per rifiutare un provvedimento si richiede, principalmente, il concorso del solo specifico, il quale consiste nella coscienza, in lui, di far cosa contraria alla legge e nel malvagio proposito di pregiudicare a' diritti d'altri; del che, nel concreto caso, essi anzi sono assolutamente difetti;

Per Questi Motivi

Richiedo che piaccia alla E. Com. Commissione istruttoria presso l'Alta Corte di Giustizia di dichiarare non luogo a procedimento, per insussistenza di reato, a riguardo del senatore: Giorgio Giorgi, presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, e per quanto concerne la imputazione, di cui nella querela sporta a carico di lui dal Cav. Stefanoni.

La Commissione adottando le ragioni di fatto e di diritto esposte nella trascritta requisitoria dichiara non farsi luogo a procedimento contro l'onorevole Senatore Giorgio Giorgi

per inesistenza di reato.

Roma 11 luglio 1900

Senatore Sant'Anna in Milano

" *Lussemburgh*

" *Bois*

" *redigere*

" *Lanzani*

" *Muricchi*

" *Shuppa*

F. Corri cancelliere

